



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. 79 del reg. Data 30/12/2016 | OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA N.2930/16 DEPOSITATA IL 06/11/2016. |
|---|---|

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

| CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. | CONSIGLIERI | | Pres. | Ass. |
|-------------|-----------|-------|------|-------------|------------|-------|------|
| SABATO | Vittorio | X | | CORVAIA | Nunzio | X | |
| STERRANTINO | Rosaria | X | | D'AVENI | Antonio | X | |
| CUCINOTTA | Gaetano | X | | CALTABIANO | Alessandra | | X |
| DE LUNA | Vincenza | | X | VALENTINO | Carmelo | X | |
| TONA | Liliana | | X | BROCATO | Salvatore | X | |
| LONGO | Graziella | X | | ABBATE | Salvatore | | X |
| BENIGNI | Piero | X | | CARELLA | Gaetano | X | |
| MOSCHELLA | Antonino | | X | PIZZOLO | Franco | X | |
| RANERI | Eugenio | X | | LEONARDI | Giovanni | X | |
| COMPOSTO | Giuseppe | X | | LO MONACO | Antonio | X | |

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 21 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2930/16 depositata il 06/11/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 21 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2930/16 depositata il 06/11/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito sentenza del Tribunale di Messina n.2930/16 depositata il 06/11/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------|--|
| N° del registro | Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito |
| Data | Sentenza del Tribunale di Messina n. 2930/16 depositata il 06/11/2016 |

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- Con ricorso depositato il 11/12/2007 la sig.ra Muscarà Antonina, a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.d.P. riassumeva davanti al Tribunale civile di Messina il giudizio di opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando di Polizia Municipale di Taormina per violazione dell'ordinanza sindacale n. 63 del 22/4/2004 in materia di inquinamento acustico;
- Il Comune di Taormina, si costituiva in giudizio;
- Il Tribunale di Messina con sentenza n. 2930/16 emessa il 10/10/2016, depositata il 06/11/2016 e notificata a mezzo pec il 09/11/2016, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato l'ordinanza emessa il 22 aprile 2004 n. 63 e annulla il verbale n. 151/2007 ponendo a carico del Comune di Taormina le spese di giudizio che liquida in €. 1.448,00 oltre spese generali IVA e C.P.A.;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €.2.112,81 a titolo di spese di giudizio, in favore della parte ricorrente:

onorario

€. 1.448,00

spese forf. 15% € 217,20
CPA 4% € 66,61
IVA 22% € 381,00
Totale fattura € 2.112,81

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €2.112,81 in favore della sig.ra Muscarà Antonietta C.F. MSCNNT47R67C351Y, scaturente dalla sentenza n. n. 2930/16 emessa il 10/10/2016, depositata il 06/11/2016 e notificata a mezzo pec il 09/11/2016;
2. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €2.112,81 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 01 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2016-2018;
3. Dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile n. 2017;
4. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
5. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC. 2016,

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

MISSIONE 1
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGATO 1.10
PREM. 10/17

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

Sentenza n. 2930/2016 pubbl. il 08/11/2016

RG n. 90001059/2007

Repert. n. 3904/2016 del 08/11/2016

Sent. 2930/16

Rep. 3804

Pubbl. 8/11/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

22384

9/11/2016

IL TRIBUNALE DI MESSINA

in persona del Giudice Onorario Avv. Marcello Cipri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 90001059/2007 R.G. e vertente

TRA

MUSCARÀ ANTONIETTA, codice fiscale MSCNNT47R67C351Y, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristina Crisafi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

opponente

E

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco, rappresentato dal dirigente del Corpo di Polizia Municipale, dott. Agostino Pappalardo, giusta procura in atti;

opposto

Oggetto: opposizione ordinanza ingiuntiva ex artt. 22 ss., L. 689/81

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

I.- Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2007 Antonina Muscarà, a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.d.p., riassunse davanti al Tribunale civile di Messina il giudizio di opposizione avverso il verbale di contestazione n. 151/2007, emesso il 14 aprile 2007 e notificato in data 14 novembre 2007, con cui gli agenti del Comando della Polizia Municipale di Taormina le ingiungeva il pagamento della somma di euro 2.064,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 63 del 22/04/2007 in materia di inquinamento acustico.

A sostegno dell'opposizione deduceva la necessità di predisporre un sistema di allarme presso il proprio domicilio, stanti pregressi episodi di furto nel quartiere, la collocazione del

proprio immobile in "area di intensa attività urbana", prossima ad arterie stradali altamente trafficate e rumorose, e la conformità dell'antifurto alle prescrizioni di legge, con livello massimo di pressione acustica non superiore ai 94 dB, e quindi la mancata minaccia per la salute pubblica.

Contestava inoltre la validità dell'ordinanza sindacale n. 63/2004, presupposta al verbale n. 151/2007, in quanto carente dei requisiti di contingibilità e urgenza e della motivazione, richiesti dall'art. 54 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 9 della L. n. 447/95.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Taormina deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2009 veniva ammessa la prova per testi, successivamente assunta in data 9 ottobre 2009.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2016.

2.- Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Oggetto di gravame è l'ordinanza n. 63 adottata il 22 aprile 2004, con cui il Sindaco di Taormina aveva genericamente vietato l'uso di antifurti elettronici.

L'ordinanza è stata adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, del DPCM (2° marzo 1191 e dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995.

In particolare, l'art. 54, comma 4, attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento" al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Peraltro, con specifico riferimento alla materia dell'inquinamento acustico, l'art. 9 della legge 447/1995 prevede che "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 39, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività".

Ciò premesso, secondo costante giurisprudenza, i presupposti per l'emissione dell'ordinanza *extra ordinem* sono fissati in maniera precisa dall'art. 9 della legge n. 447 del 1995, giacché,



Sentenza n. 2930/2016 pubbl. il 08/11/2016

RG n. 90001059/2007

Repert. n. 3904/2016 del 08/11/2016

come risulta dal testo di essa, è previsto che ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, cui deve farsi fronte, come specifica la norma, con provvedimento motivato di carattere temporaneo.

La norma non ritiene sufficiente che sussista l'urgenza di provvedere, richiedendo che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l'idea di imprevedibilità di una situazione.

A rimarcare ciò, la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'ordinanza gravata è illegittima, perché la situazione descritta nel provvedimento non risulta eccezionale, nel senso che non si ravvisano elementi che la connotino come tale, in quanto il divieto sembra imposto *sine die* e, pertanto, in netto contrasto con la natura contingente e temporanea prescritta dalla legge.

Peraltro, è incontestato che l'ordinanza sindacale abbia come destinataria privilegiata la frazione di Mazzeo, come è possibile rilevare leggendone l'epigrafe, che espressamente dichiara l'intento di adeguare la zona ai nuovi flussi turistici. Ciò è confermato, altresì, dal successivo punto n. 6 in cui il Sindaco, volendo estendere oltre i confini della suddetta frazione il provvedimento, ha specificatamente fatto riferimento a "tutto il territorio comunale".

Infine, quanto alla motivazione del provvedimento, va osservato che essa è laconica e risulta riferibile esclusivamente alle attività di intrattenimento riferibili ai pubblici esercizi ricadenti nella frazione di Mazzeo, non potendo giustificarsi un'estensione alle private abitazioni collocate ivi ovvero nel resto del territorio comunale.

Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 63, emessa il 22 aprile 2004 e, di conseguenza, del verbale di contestazione n. 151/2007 emesso nei confronti della Muscarà.

3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.448 di cui euro 70 per esborsi ed € 1.378 per compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale annulla l'ordinanza n. 63, emessa il 22 aprile 2004 e il verbale n. 151/2007 e pone a carico del Comune di Taormina le spese del giudizio, che liquida in euro 1.448, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Messina, 10/10/2016



Sentenza n. 2930/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 90001059/2007
Repert. n. 3904/2016 del 08/11/2016

Il Giudice
(Avv. Marcello Cipri)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venerdì - 5 NOV. 2016
Il Direttore Amministrativo
(E. da Caterina SABBARO)



À Spett.le Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, Con la presente sono a rimettere in allegato la sentenza in oggetto. Pertanto, si chiede di procedere al pagamento di quanto liquidato per spese di giudizio, pari ad € 1.731,81, significandoVi che, in mancanza di positivo riscontro entro 15 gg. dalla presente, si procederà alla notifica del provvedimento in forma esecutiva, con ulteriore aggravio di spese. Certo di Vs. celere e positivo riscontro, porgo distinti saluti. Avv. Cristina Crisafi



Protocollo Generale

N° 22394 del 09/11/2016 13:04

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **SENTENZA N. 2930/2016 EMESSA DAL TRIB. DI MESSINA IL 08.11.2016, PROC. N. 90001059/2007, MUSCARÀ ANTONIETTA/COMUNE DI TAORMINA**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

"CRISTINA.CRISAFI"

Smistamenti

| In carico a | dal | Data ricev. | Trasmesso da | Smistamento per |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|
| Gabinetto sind, giunta, relaz. pubbl. | 09/11/2016 | | Protocollo | CONOSCENZA |
| Contenzioso | 09/11/2016 | | Protocollo | COMPETENZA |

Allegati

| Q.tà | Tipo Allegato | Descrizione |
|------|---------------|---------------------|
| | | pag. 1 Sentenza.jpg |
| | | pag. 2 Sentenza.jpg |
| | | pag. 3 Sentenza.jpg |
| | | pag. 4 Sentenza.jpg |

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sterrantino Rosaria



IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



